Verbale di Accordo

Roma, 19 aprile 2002

Tra

l'ENEL S.p.A. rappresentata dai sigg. Morelli, Crivelli, Auricchio, D'Amico, Centorbi

e

la FAILE-CISAL, rappresentata dai sigg Ruisi, Burroni

Le parti, così come previsto all'art.54 del Ccnl 24 luglio 2001 per il settore elettrico, hanno proceduto all'esame dei singoli Istituti contrattuali richiamati dal suddetto contratto convenendo nella sintesi di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Verbale.

Le parti, in applicazione di quanto previsto al 2°comma del suddetto art.54,hanno convenuto sulla conferma,- fino ad eventuale disdetta da parte di una delle parti e alla loro sostituzione - dei seguenti Accordi collettivi:

Accordo 12.11.1991 sull'esercizio del diritto di sciopero (fermo restando quanto previsto in calce al ccnl 24 luglio 2001)

Accordo 10.1.1995 sulla razionalizzazione di alcuni trattamenti indennitari

Accordo 30.6.1999

Procedura per l'esame delle vertenze individuali

Accordi locali su orario di lavoro, ivi compresa la flessibilità

Accordi locali su Festività Santo Patrono

Accordi locali su trattamenti rimborsi spese

Accordi in sede di Commissione Nazionale di Classificazione

Accordi Nazionali su Produttività

Le parti, ancora con riferimento al 2° comma del citato art.54 hanno, inoltre, convenuto su quanto segue:

1)- per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.1996 restano confermate le disposizioni di cui all'art.33 del ccl 21 febbraio 1989 in materia di *Energia Elettrica*;

2)- resta confermata la disposizione di cui alla 6^ dichiarazione a verbale dell'art. 3 del ccl 21 febbraio 1989 in materia di *permanenza notturna dei guardiadighe e/o teleferisti sugli impianti, e la lettera Enel 21.2.1989 in tema di guardiadighe;*

3)- restano confermate le disposizioni di cui all'8° e 9° comma dell'art.3 del ccl 21 febbraio 1989 e la 8^ dichiarazione a verbale dello stesso articolo, nonché la 6^ dichiarazione a verbale dell'art.6 del predetto ccl;

4)- si darà corso al rimborso delle spese telefoniche eventualmente sostenute dai lavoratori in reperibilità non assegnatari di telefono mobile aziendale secondo le vigenti disposizioni aziendali in materia, regolamentando tale materia secondo una opportuna modulazione nei confronti degli attuali fruitori di detto rimborso;

5)-per i lavoratori in forza alla data del 1.7.2001 già percettori di specifici compensi restano confermate le disposizioni di cui alla 1^ dichiarazione a verbale dell'art.6 e quelle di cui al 4^ comma lett. A) dell'art. 27 del ccl 21 febbraio 1989;

6)- restano confermate le disposizioni di cui all'art.29 del ccl 21 febbraio 1989 in materia di *assegno di nuzialità*;

7)- per i lavoratori in forza alla data del 1 luglio 2001 restano confermate le disposizioni di cui al 4° comma dell'art.33 del ccl 21 febbraio 1989; tali disposizioni verranno riconosciute anche ai lavoratori assunti successivamente a tale data, previa verifica con le OO.SS. regionali sul permanere dei relativi presupposti;

8)- vengono confermate le disposizioni di cui al comma 38 dell'art. 31 del ccl 21 febbraio 1989 'per i *centralinisti telefonici non vedenti, nonché quelle di cui ai commi 33 e 34 dell'art.40 del predetto ccl*;

9) laddove è presente il Servizio Sanitario Aziendale, vengono confermate le disposizioni di cui al 4^ comma dell'art. 39 del ccl 21.2.1989 e, in materia di ricerche su ambiente di lavoro, le disposizioni di cui al comma 19 dello stesso articolo.

10) ferma restando l'applicabilità di quanto previsto nell'art. 42 comma 10 ccnl 24.7.2001, si conferma che l'insussistenza dell'effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alla situazione preesistente potrà essere eventualmente oggetto di verifica in sede locale con le competenti strutture sindacali;

11) Per quanto attiene l'alternativa di cui all'art. 26, comma 19 ccnl 24.7.2001, si precisa che sarà il lavoratore in servizio interessato ad esercitare, una volta per sempre,

entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'opzione tra la nuova disciplina di cui al ccnl e la precedente disciplina di cui all'art. 40 ccl 21.2.1989, ferme restando le compatibilità necessarie con il lavoro di squadra;

12) per i lavoratori in forza alla data del 1 luglio 2001, restano confermate le disposizioni di cui all'11° d.a.v. dell'art.3 del ccl 21 febbraio 1989 in materia di testimonianze o audizioni in procedimenti giudiziari in dipendenza dell'attività lavorativa.

[redacted]

Letto, confermato e sottoscritto

[redacted]

[redacted]

ALL.1
Acc.

RACCORDO TRA CCNL 24.7.2001
E PRECEDENTE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DEL GRUPPO ENEL S.P.A.

1- Conferma dei protocolli esistenti in materia di **Relazioni industriali e Relazioni sindacali**

Protoc. relaz. sind. allegato al ccl 23.4.1996

2)- Mantenimento delle 12 ore per il diritto di **assemblea**

Art.47 c.8 ccl 21.2.1989

3)- Conferma dei vigenti accordi in materia di **permessi sindacali** per i membri degli organi direttivi nazionali , regionali/territoriali

Accordo 10.1.1995 (fatta eccezione per il monte ore)

4)- Conferma degli accordi attuativi in materia di **Rsu ed Rls**:

Art.38 ccl 23.4.1996 e Accordi 20.4.2000 e 5.10.2000
Accordi 20.4.2000 e 5.10.2000

5)- Rinvio al vigente Protocollo sulle **Pari Opportunità** per la definizione e composizione degli organi paritetici;
Protocollo sulle pari opportunità ex ccl 26.7.1991

6)- Fermi restando gli istituti economico-normativi (p.es. supplementi dei minimi, richiamo a concorsi esterni, ecc.) attualmente in vigore, conferma delle vigenti normative in materia di **Contratto di formazione e lavoro**;

Accordi 4.7.1995 e 17.7.1997

7)- Conferma (nei termini previsti dal ccnl 24.7.2001) delle vigenti normative che costituiscono l'impianto in materia di **Classificazione** e Carriera del Personale ;

Art. 17 e 19ccl 21.2.1989 (come mod. dal ccl 23.4.1996)
Art.24 ccl 23.4.1996
Accordo sindacale 22.9.1983 (Attività di lettura dei misuratori)
Accordo sindacale 28.7.1992 (Accesso alla categoria BSs del personale non tecnico, superamento della normativa mansioni statiche, accesso alla categoria B2s per l'autista meccanico, superamento delle posizioni di sorvegliante lavori in appalto e preventivista in bt);

8)- Conferma delle normative in atto riguardanti gli istituti economico-normativi fruiti dai **Quadri;**

Art. 18 ccl 21.2.1989 (come mod. dal ccl 23.4.1996)
Ccl 26.7.1991 (Misure retributive per i quadri con livello di funzione 32%)
Accordo 10.1.1995

9)- Conferma delle vigenti normative riguardanti la correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i **provvedimenti disciplinari**;

Accordo 28.7.1982

10)- Conferma delle vigenti normative e degli accordi locali in essere in materia di **orario di lavoro** e **permessi speciali** così come richiamati dal contratto di settore;

Art. 40, comma 29 per elettrodotti (in alternativa ad art. 26 co. 19 ccnl 24.7.01)
Art. 40, comma 26, 30, 31, 32 per conferma condizioni normative in materia di lavori gravosi ai già percettori
Art. 40, comma 18,22,25 , 2^ e 5 dav, per conferma dei permessi per lavoro in condizioni di gravosità e disagio (centrali, miniere a cielo aperto e caverna) ai lavoratori **giornalieri** già fruitori in servizio il 24.7.2001;
Art. 40, comma 19, 23, e 25: i pemessi previsti dall'art. 26 co.18 ccnl 24.7.01 sono conservati fino ad un massimo di 7 giorni nei confronti dei lavoratori **turnisti** già fruitori al 24.7.01, fino a tale misura superiore;

11) Conferma delle normative in essere in materia di **diritto allo studio** e **lavoratori studenti**, **maternità**, **lavoratori sottoposti a procedimento penale**

Art. 20 e 21 ccl 21.2.1989
Art.10 ccl 26.7.1991
Art. 13 ccl 21.2.1989 e conferma contenuto Lettera 18.6.1976 dell'ENEL alle OO.SS. in materia di "assistenza legale a lavoratori incorsi in procedimenti penali nell'espletamento delle mansioni ad essi affidate";

12)- Conferma, fino a rinnovo dell'articolato contrattuale successivo ai lavori della prevista commissione paritetica , delle normative in atto, sul **trattamento turnisti e semiturnisti;**

Accordi 7.3. e 4.4. 1995 e 8.5.1996
Art. 3 8^d.a.v. ccl 21.2.1989

13)- Conservazione in cifra ad personam ai lavoratori in servizio alla data del 24.7.2001 , permanendone i presupposti, **dell'indennità conduzione generatori a vapore di 2°grado;** Conservazione nella misura in atto al 24.7.2001, per i lavoratori in servizio, percettori a tale data, dell'indennità di **1° grado**

Art.31 commi 8, 9, 10 ccl 21.2.1989

14) Conferma della **indennità per i centralinisti telefonici non vedenti, dell'indennità lavori gravosi , dell'indennità bilinguismo e dell'indennità guida (nei termini previsti dal ccnl 24.7.2001);**

Art.31 comma 38, ccl 21.2.1989 (indennità per i centralinisti telefonici non vedenti);
Art.31 commi 20, 21 e 4^, 5^, 7^ e 8^ dav, ccl 21.2.1989 (indennità lavori gravosi);
Art.31 9^ dav, ccl 21.2.1989 (indennità bilinguismo per la provincia di Bolzano);
Art.31 comma 5, ccl 21.2.1989 (indennità guida);

15)- Conferma, fino al 31.12.2002, dei trattamenti e normative in materia di **trasferimenti** semprechè si verifichi un effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alle situazioni preesistenti;

Art. 14 ccl 26-7-1991

16)- Conferma delle normative vigenti per **trasferte, "trasfertisti" e "cantieristi";**

art. 16 commi 4, 5, 6 e 2° e 3° dichiarazione a verbale, art. 31 4^ comma Ccnl 21.2.89;
art. 15 commi 1, 2, 3 Ccnl 21.2.89;
Accordo sindacale 12 giugno 1997 "Nuova normativa cantieristi", come modificato ed integrato dall'Accordo sindacale 13 luglio 2001;

17)- Per i lavoratori in forza alla data di stipulazione del contratto di settore conferma dell'erogazione delle **mensilità aggiuntive** al ricorrere dei presupposti normativi

Art. 43 ccl 21.2.1989

18) Per il personale in forza alla data del 24.7.2001 trova applicazione la previgente normativa riguardante il trattamento di fine rapporto **(tfr),** nonché, per tutti i lavoratori, le vigenti normative sull'anticipazione dello stesso;

Art.44 ccl 21.2.1989
Accordi 21.2.1989 e 1.4.1996

19)- Conferma delle normative vigenti in materia di **mense, previdenza complementare Attività ricreative, culturali e sportive e assicurazioni extraprofessionali**;

Art.30 e 50 ccl 21.2.1989
Art.37 ccl 23.4.1996
Accordo 25.5.1999 (Costituzione Fondo Pensione Complementare)

20)- Conferma delle condizioni di miglior favore derivanti delle normative vigenti in materia di azioni sociali circa gli effetti economici dell'aspettativa e del congedo nelle loro diverse ipotesi.